

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1808 del 10/04/2019
Oggetto	FE17T0020 - ATTO DI CONCESSIONE - ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E GEOFISICA SPERIMENTALE - OGS
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1820 del 08/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno dieci APRILE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

**OGGETTO: OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI
PROC. Cod. FE17T0020
COMUNE DI RO FERRARESE (FE)**

LA RESPONSABILE

Premesso:

- Che la gestione dei beni del demanio idrico è stata conferita alle regioni e agli enti locali competenti per territorio, ai sensi dell'art. 86 e 89 del D.Lgs 112/98 e successive modificazioni;

- Che la Regione Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 140 e 141, Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, così come modificata dalla Legge Regionale 4 maggio 2001, n. 12, esercita direttamente le funzioni amministrative e gestionali in materia di difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali, ivi comprese quelle conferite dagli articoli 86 e 89 del d.lgs. n. 112 del 1998 mediante i Servizi tecnici di bacino, strutture nelle quali sono riordinati e riorganizzati i Servizi Provinciali Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali, determinando e introitando i canoni inerenti alle relative concessioni;

- Che con determinazione del Direttore Generale Ambiente del 18 aprile 2001, n. 3261, è stato affidato ai Servizi Provinciali Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali l'esercizio delle funzioni amministrative di gestione del demanio idrico e che tale funzione decorre dalla data del 21 febbraio 2001;

- Che con deliberazione di Giunta Regionale n.1260 del 22/07/2002 si è proceduto all'istituzione dei Servizi Tecnici di Bacino (STB), come articolazione tecnica del governo regionale del territorio, stabilendo sinteticamente le competenze di tali Servizi che sostituiscono i citati Servizi Provinciali Difesa del Suolo Risorse Idriche e Risorse Forestali, demandando alla competente Direzione generale la

delimitazione territoriale di dettaglio degli ambiti di competenza dei Servizi istituiti;

- Che con determinazione del 25/11/2003 n. 16155 la Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo ha delimitato a una scala di maggiore dettaglio gli ambiti territoriali di competenza degli S.T.B.;

- Che, per effetto della L.R. 13/2015 e della D.G.R. 453/2016, dal 01/05/2016 la competenza in materia di concessioni di demanio idrico è di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FERRARA;

- Che con determinazione dirigenziale n. 70/2018 e la deliberazione di Giunta Regionale 1181/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna;

- Che con deliberazione di giunta n. 106/2018 è stato conferito all'Ing. Paola Magri l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01/01/2019;

- Che con la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 e relative Delibere di G.R. si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

- VISTA l'istanza presentata in data 05/06/2017 assunta al protocollo PGFE/2017/6402 - pratica n. FE17T0020 - dall' "Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale - OGS" con sede legale in località Borgo Grotta Gigante, 42/c nel Comune di Sgonico - Trieste, C.F. e P.Iva: 00055590327, con la quale veniva richiesta la concessione demaniale per il posizionamento di una stazione accelerometrica per lo svolgimento di attività istituzionali di OGS e per finalità condivise con la Regione Emilia Romagna come indicato nella Determina del Responsabile del Servizio Geologico e Sismico e dei Suoli della Regione Emilia Romagna n. 18372 del 22/12/2015 in destra del Fiume Po in località Borgo Mola - Pontelagoscuro, nel Comune di Ro Ferrarese, area censita catastalmente al Foglio 28 mappali 175, del Comune medesimo;

- Vista la "Richiesta di parere con nulla osta idraulico e di prescrizioni per il disciplinare tecnico di concessione per occupazione di area demaniale ai sensi della L.R. 13/2015 e della DGR 2363/2016, valutazione d'incidenza da parte del Servizio aree protette, foreste e sviluppo della

montagna della Regione Emilia Romagna ai sensi della L.R. 7/2004 e della DGR 1191/2007, (PGFE/2017/11640 del 11/10/2017);

- Preso atto del nulla osta idraulico e prescrizioni per il disciplinare tecnico di competenza di AIPO Area Orientale Po Emiliano trasmesso in data 19/02/2018 ed assunto dalla Struttura scrivente in data 19/02/2018 al prot. PGFE/2018/2032;

- Preso atto del parere da parte del Servizio aree protette, foreste e sviluppo della montagna della Regione Emilia Romagna dal quale si evince che la concessione in oggetto non incide in maniera significativa sul sito in questione e risulta compatibile con la corretta gestione del sito della Rete Natura 2000;

- Preso atto della sottoscrizione della bozza di concessione comprensiva del relativo disciplinare tecnico accettata per presa visione a firma del legale rappresentante in data 04/04/2019 (assunta agli atti con PG/2019/54184 del 04/04/2019);

- Preso atto della pubblicazione della richiesta in esame sul BURERT n. 295 del 02/11/2017 e che nel termine di 30 (trenta) giorni non sono state presentate né opposizioni né osservazioni;

Visti:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- la Legge 5 gennaio 1994, n. 37;
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta Regionale 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

- la deliberazione della Giunta Regionale 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

- la deliberazione della Giunta Regionale 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 così come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- la deliberazione della Giunta Regionale 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

- la deliberazione della Giunta Regionale 29 ottobre 2015, n. 1622 recante "Disposizioni in materia di Demanio Idrico anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";

- la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico, nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale;

Attestata la regolarità amministrativa

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

DETERMINA

1) di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, all' "Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale - OGS" con sede legale in località Borgo Grotta Gigante, 42/c nel Comune di Sgonico - Trieste, C.F. e P.Iva: 00055590327, la concessione demaniale per il posizionamento di una stazione accelerometrica per lo svolgimento di attività istituzionali di OGS e per finalità condivise con la Regione Emilia Romagna come indicato nella Determina del Responsabile del Servizio Geologico e Sismico e dei Suoli della Regione Emilia Romagna n. 18372 del 22/12/2015 in destra del Fiume Po in località Borgo Mola - Pontelagoscuro, nel Comune di Ro Ferrarese, area censita catastalmente al Foglio 28 mappali 175, del Comune medesimo, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo del bene di cui al punto 1) dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

b) la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza, ai sensi delle relative normative in merito, alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) di stabilire che la concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la scadenza è fissata al 31/12/2037 e l'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

d) il Concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare prima della scadenza domanda di rinnovo a questa Struttura, oppure comunicare la cessazione alla scadenza dell'occupazione per il ripristino dei luoghi ovvero presentare istanza di rinuncia prima della scadenza qui prevista;

e) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti (art. 19, comma 2, L.R. 7/2004);

f) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti l'occupazione del demanio idrico, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

g) il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

h) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di dare atto che le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute

nell'allegato disciplinare tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 20, comma 9, L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., l'importo relativo alle spese di istruttoria è stabilito in € 75,00=, versate dal richiedente in data 13/03/2019 con bonifico, quietanziato dalla Banca sul n° IBAN:IT75F0760113000000014931448 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano" ed introitate sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616 e delle ll. 15 marzo 1997, n.59 e 15 maggio 1997, n.127 (L.R. 21 aprile 1999, n.3)" di cui all'U.P.B. 3.6.6000 della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2019;

4) di stabilire che il Concessionario sia esentato dal pagamento del canone annuale ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 895/2007;

5) di dare atto che il Concessionario, in base alla L.R. 2/2015 art.8 comma 4, sia esentato dal versamento della cauzione, in quanto inserito nel conto economico consolidato individuato ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica);

7) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

8) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;

9) di provvedere alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

10) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme con oneri di bollatura a carico dello stesso.

11) di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b) e s.m.i.

LA RESPONSABILE
Ing. Paola Magri

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia, pratica FE17T0020 a favore, dell' "Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale - OGS" C.F. e P.Iva: 00055590327.

Art. 1 - Oggetto

L' "Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale - OGS" è autorizzato ad occupare un'area del demanio idrico, di complessi ml 2,50 x 2,50, ubicata in sommità arginale destra del Fiume Po, lato fiume;

L'area interessata dall'occupazione è ubicata catastalmente al fg 28 mappale 175 (parte) del Comune di Ro Ferrarese.

Art. 2 - Prescrizioni particolari derivanti dal nulla osta idraulico

1. Sull'area richiesta sono presenti n. 3 pozzi perforati in precedenza dalla Regione Emilia Romagna; uno di questi, quello contraddistinto con la sigla U256 è risultato integro quindi idoneo a contenere la strumentazione pertanto nell'area richiesta, intorno al menzionato pozzo, sarà realizzato un basamento in cls di ml 2,50 x 2,50 x max. 0,30.

Il pozzo, profondo ml 50, rifinito con tubo in PVC da 3", dello spessore di mm 5 e diametro interno pari a mm 76, è tappato sul fondo e cementato nell'intercapedine tubo/terreno ed al suo interno verrà calato il sensore di fondo.

Il pozzetto già esistente sulla testa del pozzo verrà utilizzato per contenere e proteggere il sensore accelerometrico di superficie e sarà chiuso tramite di un chiusino di ispezione in lamiera.

Sulla testa del pozzo verrà poi posizionato un armadietto entro il quale alloggeranno i componenti elettrici di trasmissione dati che, data la posizione isolata, saranno alimentati per mezzo di un pannello fotovoltaico.

A completamento della stazione è prevista tutt'intorno la realizzazione di una recinzione in rete ed un cancello di accesso il tutto per un'altezza pari a ml 1,60.

2. L'area concessa, serve per la realizzazione di una stazione microsismica che verrà posizionata interamente su di un'area demaniale [Fg 28, mapp. 175 (parte) - Catasto terreni

comune di Ro] facente parte della sommità dell'arginatura maestra in destra idraulica del Fiume Po e sfrutta un vecchio pozzo per indagini piezometriche realizzato alcuni anni orsono dalla Regione Emilia Romagna.

La sopracitata stazione, realizzata sopra un pozzo precedentemente perforato, necessita della costruzione di una soletta in cls delle dimensioni di ml 2,50 x 2,50 ed uno spessore massimo di ml 0,30.

Detta soletta sarà costruita in semplice appoggio sopra l'attuale piano di campagna e per la sua realizzazione è concesso il solo sfalcio di erba ed un lieve sbancamento max. cm 5 per consentire l'eventuale regolarizzazione del terreno.

I paletti di sostegno della recinzione metallica e del cancello dovranno essere annegati/inglobati nella soletta ovvero fissati alla medesima mediante piastra bullonata a tirafondi precedentemente incorporati nella medesima soletta; non dovranno essere assolutamente conficcati o fissati nel terreno tramite plinti in quanto si ricorda che il manufatto costituisce la sommità dell'arginatura maestra del Fiume Po.

Si richiama infine l' art. 96) del T.U. n. 523/1904 ricordando che non è consentito per nessun motivo eseguire scavi anche se di modesta entità;

E' altresì vietato in maniera assoluta l'occupazione di aree demaniali (scarpate arginale e area di servitù) con qualsiasi materiale, sia esso pertinente con i lavori da eseguire o di risulta e/o attrezzature, ancorché provvisori;

3.La ditta concessionaria stessa non dovrà in nessun caso eseguirvi alcuna opera, neppure a carattere provvisorio o destinare la stessa ad uso diverso, né concedere l'area ad altri se non in seguito a consenso dall'Ufficio A.I.Po competente;

4.L'area attigua alla stazione accelerometrica dovrà essere sfalciata e tenuta sistematicamente pulita tutt'intorno per almeno 2 metri, questo a cura e spese della ditta concessionaria.

5.Qualunque utilizzazione dell'area in concessione che implichi la collaborazione o la partecipazione di terzi con la ditta concessionaria, dovrà essere sottoposta all'approvazione dall'Ufficio A.I.Po competente, senza che l'Ufficio stesso venga a stabilire alcun rapporto diretto con i terzi;

6.Nessuna modifica o aggiunta alle opere oggetto della presente autorizzazione potrà essere eseguita senza il

preventivo assenso dall'Ufficio A.I.Po competente, qualora ciò si rendesse necessario la ditta concessionaria dovrà preventivamente presentare apposita richiesta corredata dei necessari elaborati progettuali;

7. Al cessare della concessione tutte le opere realizzate dovranno essere completamente asportate ed ogni cosa rimessa in pristino, salvo rinnovo della concessione.

8. Il presente nulla-osta viene espresso nei limiti di competenza e quindi senza pregiudizio dei diritti dei terzi, in specie degli eventuali altri concessionari di pertinenze idrauliche e dei proprietari dei terreni interessati;

9. Durante l'esercizio del presente Nulla Osta, dovrà essere assicurato all'A.I.Po lo svolgimento dei Servizi di Polizia Idraulica e di Piena mediante libera transitabilità anche di mezzi d'opera;

10. Durante l'esecuzione delle opere dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare il danneggiamento delle arginature e delle aree demaniali;

Gli eventuali danni, una volta accertati dovranno essere risarciti a cura e spese della Ditta concessionaria;

11. La ditta concessionaria sarà inoltre l'unica responsabile di qualsiasi danno, reale o presunto, apportato in dipendenza del presente nulla-osta, sia verso terzi (privati), che verso qualsiasi ente pubblico e dovrà in ogni caso tenere sollevata l'A.I.Po da qualsiasi controversia, vertenza o chiamata in causa sia civilmente che penalmente;

12. Nel caso di danneggiamento alla pista di servizio a seguito del transito di mezzi per la realizzazione o la manutenzione della stazione accelerometrica codesta ditta dovrà provvedere alla posa in pristino degli eventuali danni causati con le prescrizioni dettate dal personale tecnico di questo Ufficio, a sua cura, e spese;

In relazione al presente nulla-osta l'A.I.Po dovrà rimanere sollevata nel modo più ampio da qualsiasi responsabilità civile e penale dipendente dal verificarsi di eventuali cedimenti o smottamenti del rilevato arginale, spondale o da dissesti idraulici od idrogeologici;

Art. 3 - Prescrizioni generali

Il richiedente dovrà provvedere, a proprie spese e senza diritto a rimborso alcuno:

- al ripristino della situazione preesistente qualora intervenga la revoca, la rinuncia o il mancato rispetto delle norme tecniche;

- a qualunque tipo di adeguamento delle attività venisse richiesto dall'Agenzia concedente (ARPAE) per motivi di pubblico interesse;

- alla diligente riparazione di eventuali danni o guasti provocati al corpo arginale, alle sponde del canale ed alle loro pertinenze ed alle opere idrauliche in genere, evitando in ogni modo, di provocarne altri;

- alla necessaria manutenzione delle opere onde evitare che le stesse possano risultare di pregiudizio per gli interessi del demanio.

Art. 4 - Revoca e decadenza

La concessione può essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e sono causa di decadenza le seguenti condizioni:

- destinazione d'uso diversa da quella concessa;

- mancato rispetto, grave e reiterato, di prescrizioni normative o del presente disciplinare;

- subconcessione a terzi.

Art. 5 - Ripristino dei luoghi

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione. Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto valgono le vigenti norme in materia di polizia idraulica.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.